



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8803 del 2013, proposto da:  
Nicola Palmieri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Nista e Virginio Nista,  
con domicilio eletto presso Franco Matera in Roma, p.zza Santiago del Cile, 7;

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., , rappresentato e difeso per  
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'ottemperanza***

del giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione sezione prima n.  
12387/11 per il riconoscimento di equo indennizzo per eccessiva durata del  
processo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell'art. 112 c.p.a., l'odierno esponente rappresenta quanto segue.

Con sentenza della Corte di Cassazione n. 12387/11 depositata in Cancelleria il 7.6.2011 - pronunciata all'esito del ricorso proposto avverso l'odierno intimato dinanzi la Corte Suprema per il riconoscimento di equo indennizzo per eccessiva durata del processo - in accoglimento della domanda spiegata dal sig. Palmieri è stato ingiunto al Ministero della Giustizia di corrispondere al ricorrente la somma di € 15.250,00 per indennizzo oltre interessi legali dalla data della domanda nonché le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, queste ultime così quantificate:

- quanto al giudizio di merito: € 1.140,00;
- quanto al giudizio di legittimità: € 1.000,00.

2. La suddetta sentenza n. 12387/11 è stata munita di formula esecutiva il 30.6.2011 e notificata in forma esecutiva al Ministero della Giustizia in data 14.10.2011.

3. A fronte della notificazione della predetta sentenza l'intimato Ministero ometteva di provvedere all'adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario di cui sopra.

4. Il ricorrente chiede pertanto che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, l'adito giudice amministrativo:

- ordini al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento di tutte le somme dovute in esecuzione della predetta sentenza (capitale, interessi, spese);

- disponga, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, che a tanto provveda un commissario ad acta;
- condanni l'amministrazione al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.

5. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per contrastare la pretesa del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

1. Va ritenuta la fondatezza della pretesa principale fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, atteso che il provvedimento giudiziale suindicato, reso all'esito dell'ultimo grado del giudizio promosso dal ricorrente ex lege n. 89/01 per il riconoscimento di equo indennizzo, è per sua natura definitivo e non soggetto ad ulteriore impugnazione e, costituendo giudicato nella controversia de qua, può formare oggetto di ricorso in ottemperanza ai sensi dell'art. 112 del D.lgs n. 104/2010; e che lo stesso titolo giudiziale non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione, di tal che l'adito giudice amministrativo non può esimersi dal disporre l'accoglimento del mezzo di tutela all'esame.

2. Dispone, per l'effetto, la Sezione che il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12387/11 depositata il 7.6.2011 e, per l'effetto, provveda alla corresponsione in favore del ricorrente:

- dell'importo di € 15.250,00 a titolo di sorte capitale, oltre che degli interessi legali sulla detta sorte dalla data della domanda fino al soddisfo;
- delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, pari a € 1.140,00 per il giudizio di merito ed € 1.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre IVA e Cassa Forense.

3. Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della

presente decisione, i relativi adempimenti sono posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal responsabile p.t. dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono equitativamente liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, così dispone:

1. ordina al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n.12387/11, provvedendo alla corresponsione degli importi indicati in motivazione;
2. ove l'Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provvederà, nella qualità di Commissario ad acta, il responsabile p.t. dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia, al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell'ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);
3. condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente procedura per complessivi € 500,00 (euro cinquecento /00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Raffaello Sestini, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)